

Prot. n. L30/RNS
Bologna, 10 marzo 2020

Oggetto:
Emergenza epidemiologica COVID-19: il nuovissimo D.P.C.M. 9 marzo 2020.

Sommario

Con il recentissimo ed ultimo Decreto, emanato il 9 marzo 2020, i nuovi provvedimenti e misure interessano, in modo omogeneo, l'intero territorio nazionale.

Sulla G.U. – Edizione straordinaria - 62 del 9 marzo 2020, è stato pubblicato il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020** - *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio (allegato 1).*

Il citato provvedimento è in vigore **dal 10 marzo e fino alla data del 3 aprile 2020.**

In sostanza, tale Decreto, riprendendo quanto previsto dal D.P.C.M 8 marzo 2020 dispone che:

- 1) **le misure contenute nell'art. 1** - con una sostituzione inerente alla lett. d) - **del D.P.C.M. 8 marzo 2020, sono estese all'intero territorio nazionale;**
- 2) **dalla data del 10 marzo 2020, cessano di produrre effetti le misure degli artt. 2 e 3 del D.P.C.M. 8 marzo 2020,** ove incompatibili con le disposizioni introdotte con l'art. 1 del D.P.C.M. 9 marzo 2020;
- 3) **rimane in vigore l'art. 4, co. 2,** del D.P.C.M. 8 marzo 2020 confermando che, salvo il fatto costituisca più grave reato, il **mancato rispetto degli obblighi** previsti nello stesso Decreto è punito ai sensi dell'art. 650 del C.p. (1), come previsto dall'art. 3, co. 4, del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Volendo riepilogare, pertanto, le **misure vigenti dal 10 marzo al 3 aprile e valevoli per l'intero territorio,** sono, fra le altre alla cui lettura si rimanda, le seguenti (**art. 1**):

- a) **evitare ogni spostamento delle persone fisiche** in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

In riferimento a tale punto, oltre a ricordare quanto comunicato dal Ministero dell'Interno in data 8 marzo 2020 (2), si evidenzia che **sul sito del Ministero dell'interno è scaricabile il NUOVO Modulo autodichiarazione per gli spostamenti, che si allega alla presente Circolare – allegato 2).**

- b) ai **soggetti con sintomatologia** da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

¹ **Art. 650 - Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.**

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato [c.p. 336, 337, 338], con l'**arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206.**

² Cfr. Circolare RNS L29 9 marzo 2020 dello scrivente Ufficio.



- c) **divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;**
- d) sono **sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati**. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro (*lett. introdotta dall'art. 1, co. 3, D.P.C.M 9 marzo 2020*);
- e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la **fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'art. 2, co. 1, lett. r)** (*ovvero lo svolgimento dell'attività in modalità lavoro agile semplificata*;
- f)
- g) sono **sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato**, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;
- h) sono **sospesi i servizi educativi per l'infanzia** di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
- i)
- l) sono **chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura** di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- m)
- n) sono **consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo**, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- o) sono **consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione** che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione



- della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
- p)
- q) sono **adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto** con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti;
- r) **nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati.** Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. **La chiusura non è disposta per** farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- s) sono **sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali** (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
- t)

Per opportuna conoscenza, si segnala che Sulla G.U. 61 del 9 marzo 2020 è stata pubblicata **la Legge 5 marzo 2020, n. 13 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;** se ne allega il testo coordinato (**allegato 3**) con riserva di approfondire la tematica con prossima Circolare.

Cordiali saluti.

a cura
Ufficio Legislazione del lavoro

Allegati:

- 1) **D.P.C.M. 9 marzo 2020**
- 2) **Ministero dell'Interno - Modulo autodichiarazione per gli spostamenti (10 marzo 2020)**
- 3) **Legge 5 marzo 2020, n. 13**